

CONTRATTO

AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DI ASSISTENZA *PRE E POST* SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI” – PERIODO DALL’01.09.2022 AL 31.07.2025 CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno **duemilaventidue** il giorno del mese di nella sede del Comune di Castel San Giovanni, avanti a, sono personalmente comparsi i Signori:

- 1) **Bellani Stefania**, nata a Piacenza (PC) il 29.04.1972, C.F. BLLSFN72D69G535R titolare di certificato di firma digitale rilasciato da Inforcert, valido dal 26.10.2021 al 13.06.2023, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Castel San Giovanni, per brevità di seguito “Comune”, con sede in Comune di Castel San Giovanni, piazza XX Settembre, 2, C.F. n° 00232420331, nella qualità di Responsabile del Settore Pubblica Istruzione Sport Cultura e turismo del Comune medesimo, tale individuato con provvedimento sindacale n. 18 del 11.10.2021 e domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sopra descritta sede legale del Comune;
- 2), nat. a (..) il .././....., C.F., residente a (..) in n° .., titolare di certificato di firma digitale rilasciato da, valido dal .././201. al .././20.., il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante e Amministratore unico dell’Impresa, con sede legale a (..) – n° .., C.F. n° e Partita I.V.A. n°, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di col n° ..-..... (R.E.A.), per brevità di seguito “Impresa affidataria”;

PREMESSO che:

- con Determinazione della Responsabile del Settore “Pubblica Istruzione” del Comune .././2021 n°, veniva adottata determina a contrarre, disponendo l’indizione di una procedura telematica

aperta soprasoglia comunitaria per l'affidamento in appalto della gestione del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1/9/2022 – 31/07/2025. Con il medesimo succitato atto, inoltre, venivano approvati il presente Schema di contratto e i seguenti documenti, i quali costituiscono documentazione di gara affianco al Progetto di cui all'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n° 50/2016 (per brevità di seguito "Codice") e al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (**Allegato A**):

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Modulo dichiarazioni di avvalimento;
- Modulo "Offerta economica";
- Patto di Integrità approvato dal Comune di Castel San Giovanni, da firmare da parte dei concorrenti per accettazione;
- all'interno del Progetto redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice:
 - 1) si individuava l'oggetto dell'appalto nei servizi di assistenza per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e di assistenza pre e post scolastica presso le scuole del comune di Castel San Giovanni, come descritto all'interno del Capitolato;
 - 2) si individuava, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, secondo quanto dettagliatamente specificato nell'apposita sezione del Progetto;
 - 3) la durata dell'appalto veniva fissata per 3 anni, dalla data di stipula del contratto o di richiesta di avvio del servizio (se precedente);
 - 4) veniva determinato il valore presunto dell'appalto in euro 1.087.560,00, oneri di sicurezza da rischi interferenziali inclusi e computati pari a euro 0,00 euro
 - 5) l'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo anche dell'opzione di proroga tecnica di sei mesi, veniva dunque determinato in euro 1.495.872,00+IVA, oneri di sicurezza da rischi interferenziali inclusi e computati pari a euro 0,00;
- la gestione della procedura di gara veniva affidata alla Provincia di Piacenza in forza della Convenzione sottoscritta fra il Comune e la SUA della Provincia di Piacenza (registrata in data-----del Registro delle scritture private della Provincia di Piacenza);

- ad esito delle valutazioni degli operatori partecipanti, è stata formulata proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'Impresa _____
- con Determinazione della Responsabile del Settore “Pubblica istruzione Sport, Cultura E Turismo ” del Comune di Castel san Giovanni n. _____:
 - veniva aggiudicata all'Impresa _____, risultata prima classificata a seguito della valutazione dell'offerta tecnica ed economica, l'appalto in oggetto;
- sono state effettuate, dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice a mezzo del sistema AVCpass, nonché le verifiche previste dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. n° 159/2011;
- con Determinazione n° _____, esecutiva, è stata pertanto al contempo dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

volendo oggi le parti interessate addivenire alla stipulazione di apposito atto per ogni conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al riguardo, ratificate le premesse narrative, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del contratto l'affidamento a terzi del servizio di assistenza alunni diversamente abili ed assistenza *pre e post* scolastica, costituiti dalle seguenti prestazioni:

- a) **servizio di assistenza scolastica** agli alunni diversamente abili, residenti nel Comune di Castel San Giovanni, inseriti presso le scuole di ogni ordine e grado ed **attivazione di progetti individuali che prevedono assistenza presso i centri estivi**. Al bambino disabile deve essere garantito l'inserimento nelle strutture scolastiche a partire dalla struttura di Asilo Nido fino alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado.

Le strutture dell'infanzia e le strutture scolastiche hanno il compito di provvedere alla migliore assistenza psico-fisica, intellettuale e sociale del bambino, in stretta collaborazione con le famiglie e con i servizi socio – sanitari. I servizi si propongono di offrire ai bambini uguali opportunità di sviluppo, eliminando i condizionamenti negativi dovuti a differenze di stimolazione ambientale e culturale e fornendo i mezzi per sviluppare al massimo le proprie potenzialità.

Il servizio consiste in interventi di assistenza finalizzati alla conquista dell'autonomia fisica e socio-

relazionale, e/o di facilitazione della comunicazione miranti all'inclusione scolastica del soggetto cui è rivolto (ad esclusione del sostegno educativo didattico di competenza dell'istituzione scolastica) da realizzarsi come di seguito indicato:

- l'attività dovrà essere svolta presso la sede dell'asilo nido comunale e le sedi della scuola dell'infanzia, primaria ed istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, situate nel territorio del comune di Castel San Giovanni, secondo il calendario scolastico e l'orario di apertura delle strutture stesse;
- su richiesta del Comune, il servizio dovrà essere assicurato anche agli studenti, residenti in Castel San Giovanni, che frequentano scuole situate fuori dal territorio comunale;
- per ciascun utente destinatario dell'intervento di assistenza, l'appaltatore dovrà individuare uno specifico operatore, al quale sarà attribuito un monte ore settimanale, determinato dal Comune in accordo con le Istituzioni scolastiche, sulla base di una specifica programmazione rispondente alle esigenze di assistenza e di frequenza del minore all'interno dell'istituzione scolastica;
- l'appaltatore dovrà stipulare con le istituzioni scolastiche competenti appositi accordi operativi, con i quali saranno disciplinati nel dettaglio gli orari, le tempistiche di svolgimento del servizio, le modalità di registrazione e rendicontazione, i rapporti con il personale docente e la dirigenza dell'istituzione scolastica di riferimento. Tutte le comunicazioni dovranno essere portate a conoscenza al Comune.

Il monte orario settimanale di assistenza potrà subire modifiche in corso d'anno scolastico e, comunque, sarà subordinato alle giornate di effettiva presenza del minore a scuola.

Nel caso in cui il bambino risulti assente, sarà cura del competente Dirigente scolastico (o suo delegato) darne tempestiva comunicazione sia all'appaltatore che al Comune, precisando, non appena noto l'effettivo periodo di assenza.

Il Comune corrisponderà all'Appaltatore il costo di una sola ora di assistenza relativa al primo giorno di assenza del bambino nel caso in cui l'operatore non sia stato preventivamente avvertito dell'assenza.

Nell'ambito del monte ore assegnato, previa autorizzazione del Comune, sono compresi anche gli impegni connessi alle seguenti attività:

- partecipazione ai tavoli di concertazione con tutti gli operatori interessati e finalizzati alla programmazione e verifica;
- partecipazione agli incontri di équipe guidati dal coordinatore pedagogico tra gli operatori del servizio di asilo nido (max 2 ore mensili);
- partecipazione alle gite scolastiche ed alle eventuali uscite con l'obbligo di assistenza da parte degli operatori;

- eventuali spostamenti fra plessi scolastici e/o strutture complementari (Del caso il mezzo ed ogni onere sono a carico dell'Amministrazione comunale).

L'assistenza scolastica, oggetto del presente contratto, si intende ad integrazione – e non in sostituzione – delle attività assistenziali di base e didattiche già in atto e di competenza dell'Istituzione scolastica.

All'assistente per l'autonomia e la comunicazione competono compiti che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** predisposto dall'istituzione scolastica di riferimento.

b) **servizio di assistenza pre e post scolastica** presso le scuole materna ed elementare del Comune di Castel San Giovanni. Al fine di agevolare le situazioni lavorative dei familiari dei bambini iscritti alle scuole materna statale ed elementare del Comune di Castel San Giovanni, l'Amministrazione Comunale garantisce un servizio di assistenza presso i plessi sotto elencati, denominato – appunto – “servizio di assistenza pre e post scolastica”. Nel dettaglio:

- Scuola materna dalle ore 7,30 alle ore 8,00 dal Lunedì al venerdì
 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 dal Lunedì al venerdì
- Scuola elementare dalle ore 7,30 alle ore 8,30 dal Lunedì al sabato.

I servizi sopraindicati alle **lettere a) e b)** :

- ✓ dovranno essere garantiti per un monte ore annuo stimato, per ogni anno scolastico di riferimento, pari a n. **16.112** ore (400 ore di assistenza scolastica /settimana e 24 ore di assistenza pre e post scolastica/settimana, considerando 38 settimane all'anno di servizio). Il numero delle ore indicato potrà diminuire o aumentare in relazione ad eventuali altre richieste che potrebbero pervenire dalle scuole interessate ai servizi, così come potrà essere soggetto ad altre oggettive variazioni e sarà comunque subordinato alle giornate di effettiva presenza dei minori a scuola;
- ✓ richiedono l'impiego base di **n. 13 operatori** addetti all'assistenza, con la precisazione che – in caso di variazioni dell'entità del servizio che dovessero accorrere durante ciascun anno – il personale messo a disposizione dell'aggiudicatario dovrà in ogni caso essere sufficiente a garantire la corretta e completa esecuzione del servizio secondo quanto indicato nel Capitolato di gara ed offerto in sede di gara.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONI

Il presente contratto avrà durata pari a **tre anni**, con decorrenza indicativa dall'01.09.2022 al 31.07.2025, secondo il calendario scolastico che verrà comunicato dal Comune all'inizio di ogni anno. Sono fatte salve le seguenti precisazioni:

- ✓ su richiesta del Comune, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e ad adempiere all'eventuale richiesta di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice;
- ✓ alla scadenza del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, il Comune si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all'affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del Codice, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per il Comune di Castel San Giovanni;

In considerazione della durata triennale del contratto e della specificità del servizio strettamente correlato al numero e agli orari degli utenti, verrà richiesta alla ditta aggiudicataria una forte flessibilità con riferimento a turni e orari del personale. I dati forniti, infatti, hanno carattere **puramente indicativo**, e potranno subire variazioni nel periodo di riferimento del presente contratto in base ai seguenti elementi (a titolo esemplificativo): numero utenti da assistere, plessi ed altre strutture da raggiungere, chiusura temporanea delle sedi scolastiche e/o ulteriori e sopravvenute esigenze.

Ne consegue che i dati riportati nel presente documento non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità contrattuale a seguito di indicazione del Comune, senza che ciò possa dare adito a richiesta dell'Appaltatore di variare le condizioni contrattuali fissate in sede di gara. Il Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico, fisserà con esattezza il numero ed il nominativo degli utenti da assistere, le scuole/strutture interessate dai servizi. Le informazioni succitate verranno comunicate dal Comune all'appaltatore, che si impegna ad effettuare i servizi con estrema cura e la massima puntualità nel rispetto dei progetti individualizzati predisposti dai competenti organi nonché dalla didattica stabilita dalla scuola.

Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge, di modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale, compresa la facoltà, in relazione al mutare di esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla Ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima. La conclusione anticipata del servizio non dà diritto alla Ditta appaltatrice ad alcun risarcimento.

L'appaltatore si impegna a disporre di un'adeguata organizzazione operativa che consenta, in ogni caso, la disponibilità del personale dei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletato sia il servizio di

assistenza scolastica alunni diversamente abili sia di assistenza pre e post scolastica; non costituiscono motivo di esenzione da responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei luoghi di servizio.

Il corrispettivo a favore della ditta appaltatrice sarà rapportato alle ore di prestazione effettivamente svolte.

Pertanto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, tenuto conto della variabilità del numero di utenti che potranno avvalersi del servizio come sopra specificato nonché della clausola di revisione prezzi di cui al successivo art. 9, il Comune di Castel San Giovanni si riserva la facoltà di modificare, senza una nuova procedura di affidamento, l'importo contrattuale fino ad un massimo del 20%. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi **servizi pubblici essenziali**, ai sensi dell'art. 1 della Legge. 12/6/1990 n. 146 "*Norme dell'esercizio pubblico del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*" e successive modifiche e integrazioni. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità degli stessi sulla base delle norme che regolano la materia. I servizi non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di sciopero del personale di assistenza dovrà essere data comunicazione al Comune con congruo preavviso, come da successivo art. 13, al fine di consentire l'informazione alle famiglie interessate.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza agli obblighi e condizioni del presente contratto, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore medesimo, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

ART. 3BIS – PERSONALE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.

Per l'espletamento del servizio l'Appaltatore provvederà con proprio personale.

5.1 Requisiti professionali degli operatori:

Per i servizi oggetto del presente capitolato, la ditta aggiudicataria garantisce la copertura con proprio personale, con regolare rapporto di lavoro a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gli operatori impegnati nei servizi dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e requisiti:

- Diploma di scuola secondaria di 2° grado ad indirizzo pedagogico, psicologico, sociale con esperienza documentata di almeno un anno nel settore dei servizi socio – assistenziali rivolti a minori con disabilità;
- Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario ovvero Attestato di Addetto all'Assistenza di Base (qualifiche OSS – OSA - ADB – ADBQ e/o altri titoli equipollenti, inquadrati al 4° livello – C1, con unico riferimento al C.C.N.L. settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali), con esperienza documentata di almeno un anno nel settore dei servizi socio – assistenziali rivolti a minori con disabilità
- Laurea triennale specialistica o magistrale ad indirizzo pedagogico, psicologico, in Scienze della Formazione Primaria, in Scienze dell'Educazione e/o titolo equipollenti;
- È ammesso altresì l'impiego di personale di assistenza in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado che abbia maturato esperienze di lavoro nelle scuole pubbliche come assistenti a soggetti in situazione di handicap ivi inseriti, relativamente agli ultimi tre anni scolastici.
- 1/3 del personale impiegato dovrà essere in possesso di patente di guida di tipo B

La ditta aggiudicataria dovrà garantire momenti di aggiornamento/formazione specifica del proprio personale da realizzarsi al di fuori dell'attività contrattuale.

La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare personale di sicura moralità, che osservi diligentemente le norme e disposizioni dell'amministrazione appaltante, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli elementi che diano motivo di provata non professionalità da parte del committente.

Il personale addetto, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali entrerà in contatto garantendo in particolare un rapporto di attenzione e di dialogo con le famiglie del minore.

Il dipendente della ditta aggiudicataria dovrà mantenere il segreto su fatti o circostanze concernenti gli utenti, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni, con l'obbligo di riferire ogni caso rilevante agli insegnanti referenti e/o al Responsabile del Settore.

All'inizio del rapporto la ditta aggiudicataria dovrà fornire i nominativi degli operatori, i loro curricula e le rispettive qualifiche al Responsabile del Settore, ed un elenco di nominativi del personale impiegato nei diversi servizi.

Successivamente detto elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione di nominativi del personale impiegato.

Gli operatori dovranno essere disponibili ad attività o visite fuori sede in momenti e modalità da concordarsi. In caso di assenza per malattia e congedi vari, tali operatori dovranno essere sostituiti da personale avente idonea professionalità a carico della ditta aggiudicataria.

3bis.1 Responsabile tecnico

L'aggiudicatario dovrà individuare una figura di coordinamento, che provveda a tenere i contatti con tutti gli operatori ed assuma il ruolo di responsabile tecnico.

Il Responsabile individuato dovrà essere una figura professionale, scelta al di fuori degli operatori impiegati nell'attività socio – assistenziale, con titolo di studio adeguato e comprovata esperienza, del servizio oggetto dell'appalto.

La figura individuata dall'appaltatore assume funzioni di coordinamento tecnico ed organizzativo del servizio, con il compito di mantenere un rapporto costante con il Comune e con i Dirigenti scolastici (o loro delegati).

Il responsabile dovrà inoltre garantire la reperibilità telefonica durante l'intero periodo di esecuzione del servizio.

3bis.2- CLAUSOLA SOCIALE

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante, conformemente a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, sarà garantito al personale uscente il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro.

A richiesta del Comune, l'appaltatore deve fornire, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta, il riepilogo del personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, precisando le informazioni richieste, anche ai fini dell'applicazione della clausola sociale nella procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio al termine del presente appalto.

ART. 4 - STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gli standard di qualità riportati nel presente contratto sono da considerarsi minimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Per la prestazione dei servizi e delle attività oggetto del contratto, l'Appaltatore applicherà i prezzi derivanti dalla propria Offerta Economica.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o emanande dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono determinati dall'Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

In particolare, sono a carico dell'Appaltatore (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- 1) tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali ed in generale tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
- 2) l'acquisto di attrezzature e materiali specifici necessari all'esecuzione dell'appalto nonché, a titolo meramente esemplificativo, l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), di materiale igienico-sanitario, ecc..
- 3) le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- 4) l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio verrà effettuato dal Comune di Castel San Giovanni al termine di ogni mese, in ragione del numero del numero di ore effettivamente prestate nel corso di quel mese e sulla base delle fatture emesse dall'Appaltatore aggiudicatario, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente capitolato speciale di appalto.

Dovranno essere emesse fatture mensili posticipate relativamente al servizio effettivamente svolto, mediante sistema di fatturazione elettronica.

Ogni fattura mensile dovrà avere, in allegato, le specifiche relative a ciascun operatore in servizio con riepilogo del numero di ore di effettuazione per ciascuno.

Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà indicare il riferimento al Contratto e dovrà essere intestata e inviata al Comune di Castel San Giovanni.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra, come previsto dalla normativa vigente.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità comunicate per l'accredito dei corrispettivi dovuti; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dal Comune.

In ogni caso il Comune condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi di leggi e regolamenti.

Si precisa che l'anticipazione del prezzo pari al 20% di cui all'art.35, comma 18 del Codice, verrà corrisposta all'aggiudicatario solo in caso di sua richiesta, fatte comunque salve le disponibilità finanziarie del Comune. Siffatta anticipazione dovrà, in ogni caso, essere subordinata al rilascio dell'apposita garanzia prevista dal medesimo comma 18 dell'art.35.

ART. 7 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti;
- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 31 agosto di ogni anno;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dalla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;

- la revisione prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., pena la nullità assoluta del Contratto.

Il conto corrente di cui al precedente art. 9 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

ART. 9 – TRASPARENZA

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod.

Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 10 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione da parte del Comune.

L'Appaltatore indicherà almeno un responsabile referente, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia comprovata conoscenza del territorio comunale con il ruolo di responsabile della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con i competenti uffici comunali. Il nominativo sarà trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio, così come tempestivamente sarà comunicata ogni eventuale sostituzione (referente tecnico).

L'Appaltatore è tenuto a svolgere correttamente il servizio affidato per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico rispettando orari e quant'altro previsto dall'organizzazione scolastica, dal presente capitolato speciale, dalla legge e dalle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali.

In caso di sciopero del personale dipendente dell'Appaltatore questo è tenuto a darne comunicazione ai Comuni con almeno nove giorni di preavviso, al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della Legge n°146/90 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza, si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze con dipendenti del Comune, non sono previsti oneri interferenziali come indicato nel *Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs n. 9/4/2008 n° 81*. L'Appaltatore si impegna comunque a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del citato D. Lgs 81/2008.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'Appaltatore è tenuto, oltre al pagamento della penale, al risarcimento dei danni. In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

L'appaltatore si obbliga:

- trattandosi di servizi rivolti a minori con specifiche problematiche e particolari fragilità legate allo stato del soggetto disabile, a reimpiegare prioritariamente nei servizi oggetto del presente capitolato il medesimo personale già operante nei precedenti anni scolastici per l'assistenza di alunni necessitanti di continuità educativa, mantenendo lo stesso trattamento giuridico – economico in conformità ai contratti collettivi di settore;

- a fornire al Comune di Castel San Giovanni, prima dell'inizio dell'appalto gli elenchi nominativi delle unità di personale, loro qualifica e curriculum e di altro personale del medesimo livello per le eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente l'aggiornamenti di detti elenchi in caso di sostituzione degli operatori autorizzati;
- ad inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza (delle Cooperative sociali o altro idoneo contratto nazionale siglato dalle OO.SS.), garantendo gli stessi livelli retributivi, nonché applicare integralmente il contratto medesimo ivi compresi: gli eventuali rinnovi contrattuali, gli integrativi regionali e gli integrativi territoriali, nonché a garantire che il personale impegnato sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi;
- a provvedere allo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- a garantire, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impiegati nel servizio, la loro immediata sostituzione con personale avente la stessa qualifica professionale;
- a comunicare al Comune le eventuali sostituzioni definitive degli addetti ai servizi;
- a fornire al Comune immediata comunicazione telegrafica e telefonica di tutti gli incidenti in cui è incorsa durante l'espletamento del servizio appaltato, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato;
- ad accendere adeguate polizze presso primarie compagnie di assicurazioni per R.C.T. e R.C.O., come da successivo articolo 13;
- ad informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali anomalie riscontrate durante i servizi;
- a farsi garante nei confronti dell'Amministrazione Comunale che il proprio personale, nell'espletamento del servizio assegnato, segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, applicando in particolare il segreto professionale per quanto attiene alle informazioni dei dati sensibili degli studenti disabili e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico (D.Lgs 196/2003)
- ad assumersi tutti gli oneri connessi alle attività oggetto di gara e secondo quanto richiesto dai diversi Dirigenti scolastici;
- ad assumersi tutti gli oneri per il personale che presti assistenza nel caso di visite guidate all'esterno delle scuole;
- a garantire interventi finalizzati all'autonomia personale e comunicativa e comunque garantire la collaborazione nella gestione del progetto delle attività educative previste nei PEI predisposti dalla scuola;

- a garantire l'affiancamento degli educatori referenti degli utenti nell'espletamento delle mansioni quotidiane, quali l'igiene personale e l'eventuale assistenza al pasto;
- ad osservare puntualmente le direttive del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione Sport Cultura e Turismo, purché tali direttive non comportino oneri aggiuntivi a carico dell'aggiudicatario stesso;

ART. 11 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti del Comune o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Conseguentemente l'Appaltatore esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro il medesimo essere intentata.

A garanzia di quanto sopra l'Appaltatore nei termini indicati dal Comune, e comunque prima della stipula del contratto, è tenuto a dimostrare, mediante consegna delle relative polizze, di avere in essere:

- **polizza assicurativa RCT-RCO per responsabilità civile verso terzi**, stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, per danni che possano derivare agli operatori, agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad euro 1.000.000,00; la polizza dovrà prevedere l'inserimento della clausola espressa di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Il Comune contraente è pertanto esonerato da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi

Nazionali ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

ART. 13 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di appalto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 14 - VIGILANZA DEL COMUNE - INADEMPIENZE DEL APPALTATORE.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna sull'andamento dei servizi e sul personale impiegato (anche a mezzo di sopralluoghi, ispezioni, accessi e verifiche). Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti all'Appaltatore dal presente Capitolato Speciale.

Gli addetti dei Comuni espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. L'Appaltatore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui trattasi, consentendo l'esame dei servizi, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il ricorso al subappalto in relazione alla natura e specificità delle prestazioni oggetto del servizio.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, senza specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 17 – PENALI

Qualora l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno in cui perdura l'inadempimento e sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Comune; l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Comune può applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

In caso di superamento di detta percentuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto per grave inadempimento e di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 18- GARANZIA DEFINITIVA

Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, l'Appaltatore costituisce una garanzia definitiva in favore del Comune di importo pari al 10% del valore del contratto, eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva _____ è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., dell'Appaltatore e si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

ART. 19- PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore assume le funzioni e gli obblighi del “Responsabile del Trattamento” dei dati personali dei quali entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell’oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell’Appaltatore sono qualificati “incaricati del trattamento” dei dati personali.

L’Appaltatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L’Appaltatore s’impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie e si obbliga ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L’Appaltatore acconsente l’accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L’Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si **risolve di diritto**, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell’ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali;
- impiego nei servizi di personale non idonei ai sensi dell’art. 6 del presente Capitolato;
- interruzione senza giusta causa del servizio;

- intervenuta inidoneità dell'Appaltatore e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara;
- nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto non autorizzati;
- nel caso di subappalto vietato;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castel San Giovanni.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la garanzia definitiva.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di disporre l'esclusione dell'Appaltatore dalla partecipazione alle procedure per un periodo non inferiore ad un anno.

ART. 21 - RECESSO

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.lgs n. 50 del 2016.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercenter), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 24, qualora la Ditta appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi oneri all'aggiudicataria.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione comunale potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà in tal senso essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano derivare all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Piacenza.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.